



a cura di
Nadia Bolognini
Stefano Zago

La capacità di disporre per testamento

Quadro giuridico
e valutazione clinica

Con la Testament Definition Scale (TDS)
e il Testamentary Capacity Assessment Tool (TCAT)
per la valutazione della capacità di testare

Prefazione di Vincenzo Mastronardi

Manuali di psicologia

 **hogrefe**

LA CAPACITÀ DI DISPORRE PER TESTAMENTO

QUADRO GIURIDICO E VALUTAZIONE CLINICA

Nadia Bolognini e Stefano Zago (a cura di)

LA CAPACITÀ DI DISPORRE PER TESTAMENTO

QUADRO GIURIDICO E VALUTAZIONE CLINICA

Con la Testament Definition Scale (TDS)
e il Testamentary Capacity Assessment Tool (TCAT)
per la valutazione della capacità di testare

Prefazione di Vincenzo Mastronardi

La capacità di disporre per testamento
Quadro giuridico e valutazione clinica
Nadia Bolognini e Stefano Zago (a cura di)

ISBN: 978-88-98542-62-8

© 2021, Hogrefe Editore, Firenze
Viale Antonio Gramsci 42, 50132 Firenze
www.hogrefe.it

Coordinamento editoriale: Jacopo Tarantino
Redazione: Alessandra Galeotti
Impaginazione e copertina: Stefania Laudisa

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione dell'opera o di parti di essa con qualsiasi mezzo, compresa stampa, copia fotostatica, microfilm e memorizzazione elettronica, se non espressamente autorizzata dall'Editore.

Gli autori

Edoardo Nicolò Aiello

Psicologo di area neuropsicologica e afasiologo, cultore della materia di Psicometria presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” dell’Università di Milano-Bicocca, è dottorando in Neuroscienze presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia della stessa Università e membro del Gruppo di Lavoro sulla Tele-Neuropsicologia (TELA). Declina le sue attività di ricerca principalmente nella semeiotica e diagnostica neuropsicologica delle malattie neurodegenerative, nonché nella statistica applicata alla valutazione cognitiva.

Maurizio Balestrino

Medico neurologo e professore associato di Neurologia presso l’Università di Genova, si occupa di diagnosi e terapie delle malattie cerebrovascolari e della demenza. Esperto di grafopatologia, con specifico interesse nello studio della relazione fra alterazioni della scrittura a mano e deterioramento cognitivo, ha sviluppato metodiche ad hoc di matrice neurocognitiva per l’analisi dei manoscritti.

Nadia Bolognini

Professore associato di Psicobiologia e psicologia fisiologica, è Presidente del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche all’Università di Milano-Bicocca e titolare dell’insegnamento di Neuropsicologia forense per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e Neuropsicologia nel Ciclo di Vita presso lo stesso Ateneo. Svolge attività di ricerca e di supporto alla clinica presso il Laboratorio di Neuropsicologia dell’IRCCS Istituto Auxologico Italiano di Milano. È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche nell’ambito della neuropsicologia clinica e forense e delle neuroscienze cognitive, con riconoscimenti e premi ottenuti a livello nazionale ed internazionale.

Serena Canestrelli

Avvocato esperto in diritto di famiglia e delle persone, con particolare riferimento alle problematiche relative alla gestione del contenzioso, anche in dinamiche di carattere internazionale, si occupa inoltre di adozioni internazionali, tutela dei soggetti incapaci e successioni. È dottore di ricerca di diritto processuale civile e docente presso seminari universitari, convegni, master e corsi di specializzazione per avvocati. È autrice di numerose pubblicazioni in materia di diritto processuale civile, diritto di famiglia e diritto dell’arbitrato. Dal 2012 collabora con la rivista *Giustizia a Milano*.

Filippo Danovi

Professore ordinario di Diritto processuale civile e di Diritto dell’arbitrato interno e internazionale presso l’Università di Milano-Bicocca e avvocato del Foro di Milano, è attualmente Vicecapo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia. Membro di direzioni e comitati scientifici in molte riviste specializzate, è autore di numerose monografie e manuali di diritto processuale civile, nonché di oltre duecento articoli, note a sentenza e contributi a opere col-

lettanee. Ha dedicato in particolare i suoi studi al Diritto processuale della famiglia, al Diritto dell'arbitrato e ai profili inerenti all'istruzione probatoria. È relatore in convegni e incontri, anche esteri, nonché in corsi di formazione e aggiornamento in Diritto processuale civile e Diritto processuale della famiglia.

Antonella Esposito

Psicologa di area neuropsicologica, con expertise nella psicodiagnostica clinico-forense, svolge attività di ricerca in ambito neuropsicologico e psicometrico presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano-Bicocca. È membro del Gruppo di Lavoro sulla Tele-Neuropsicologia (TELA).

Matteo Gozzi

Avvocato in Milano, si occupa principalmente di responsabilità civile e professionale, deontologia, diritto di famiglia e delle persone. È dottore di ricerca in diritto processuale civile e professore a contratto in Diritto processuale civile presso l'Università di Milano-Bicocca. Componente della Commissione Giustizia civile dell'Ordine degli Avvocati di Milano, è autore di numerose pubblicazioni in diritto processuale civile e in materia deontologica.

Chiara Gramegna

Laureata magistrale in psicologia clinica e neuropsicologia nel ciclo di vita, svolge attività di ricerca in ambito neuropsicologico e psicometrico presso la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano-Bicocca.

Marco Valerio Micale

Avvocato in Milano, si occupa principalmente di diritto delle successioni, diritto societario e diritto della navigazione e dei trasporti, a livello sia giudiziale che stragiudiziale. È dottore di ricerca in diritto ed economia dei sistemi produttivi e ha collaborato per numerosi anni con l'insegnamento di Diritto della navigazione e dei trasporti presso l'Università di Milano-Bicocca. Autore di numerose pubblicazioni in diritto dell'arbitrato e diritto della navigazione e dei trasporti, la sua tesi di dottorato in materia di trasporto aereo ha ricevuto il premio in memoria delle vittime del disastro di Linate dell'8 ottobre 2001.

Antonio Prunas

Psicologo, specialista e dottore di ricerca in psicologia clinica, ha completato la formazione come sessuologo clinico. Professore associato in Psicologia clinica presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano-Bicocca, dove insegna Psicopatologia generale per il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e Psicopatologia forense per il Corso di Laurea in Psicologia Clinica e Neuropsicologia nel Ciclo di Vita, è Direttore scientifico del Master Universitario in Sessuologia Clinica della stessa Università. È CTU per il Tribunale di Milano.

Stefano Zago

Neuropsicologo, è Dirigente psicologo I livello presso l'UOC Neurologia, IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Dipartimento di Neuroscienze e di Salute Mentale. Ha conseguito la specialità in psicologia del ciclo di vita (indirizzo dell'adulto e dell'anziano) e il dottorato di ricerca in fisiopatologia dell'anziano presso l'Università degli Studi di Milano. È professore a contratto di Neuropsicologia clinica, Psicomatria e Riabilitazione cognitiva nell'anziano presso l'Università di Milano e presso la Scuola di Specialità in Neurologia della stessa Università. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche in tema di neuropsicologia clinica e forense.

Indice

Prefazione

<i>Vincenzo Mastronardi</i>	IX
1. L'incapacità a testare nel sistema giuridico della successione	
<i>Filippo Danovi, Serena Canestrelli e Marco Valerio Micale</i>	1
1.1. Il testamento	1
1.2. La capacità a testare quale declinazione della capacità di agire	9
1.3. L'incapacità a testare per cause "legali"	13
1.4. L'incapacità a testare per cause "naturali"	19
2. Le azioni di impugnativa e i profili processuali	
<i>Matteo Gozzi</i>	28
2.1. Premessa: la valutazione della capacità di testare in sede di mediazione	28
2.2. Le azioni di impugnazione nel processo civile	33
2.3. La consulenza tecnica d'ufficio	36
2.4. La consulenza tecnica preventiva	47
3. Clinica dell'incapacità a testare: elementi di neuropsicologia e psicopatologia	
<i>Nadia Bolognini e Antonio Prunas</i>	49
3.1. Introduzione	49
3.2. Elementi di neuropsicologia	53
3.3. Elementi di psicopatologia	73
3.4. Considerazioni rispetto ai momenti dell'accertamento	78
4. La valutazione della capacità di disporre per testamento	
<i>Nadia Bolognini e Stefano Zago</i>	79
4.1. Introduzione	79
4.2. Metodologia della valutazione della capacità di testare	82
4.3. La valutazione post mortem	91
4.4. Conclusioni	95

5. L'analisi della scrittura nel testamento	
<i>Maurizio Balestrino</i>	96
5.1. Cenni di grafologia	96
5.2. Grafopatologia	100
6. Strumenti specifici per la valutazione tecnica della capacità di testare:	
Testament Definition Scale e Testamentary Capacity Assessment Tool	
<i>Nadia Bolognini, Stefano Zago, Antonella Esposito, Chiara Gramegna</i>	
e <i>Edoardo Nicolò Aiello</i>	111
6.1. Testament Definition Scale	111
6.2. Testamentary Capacity Assessment Tool	114
Bibliografia	121
Appendice A.	
Testament Definition Scale (TDS): protocollo di registrazione	135
Appendice B.	
Testamentary Capacity Assessment Tool (TCAT): protocollo di registrazione	137

Prefazione

.....

Ho aderito con molto piacere all'invito rivoltomi di stilare la prefazione a questo libro curato da Nadia Bolognini e Stefano Zago per tre ordini di motivi: il primo perché quello delle volontà testamentarie è stato il primo argomento da me trattato nella mia attività peritale fin dal 1974, dapprima come medico e perito grafologo, e successivamente anche come psichiatra forense e grafopatologo. Il secondo ordine di motivi è l'argomento in sé, che rappresenta come pochi altri un'importante prova in grado di soddisfare il "cimento del perito", e il terzo, non per ultimo, è rappresentato dalla completezza del testo affrontato in formula multidisciplinare dai suoi validissimi Autori.

Nella prima parte, Filippo Danovi, Serena Canestrelli e Marco Valerio Micaele, affrontando l'incapacità a testare sia per cause "legali" che per cause "naturali", pongono come caposaldo la centralità della più penetrante ricerca della volontà del testatore (così, da ultimo, Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 2019, n. 26486). L'argomento non è privo di insidie come dimostra lo stesso intero presente volume, basti pensare alla disamina dei singoli casi, ognuno diverso dall'altro per specificità ma che non può prescindere da alcune griglie valutative quali, per esempio, l'avvenuto processo di interdizione che rappresenta le colonne d'Ercole oltre cui si presenta di estrema problematicità avventurarsi. A complicare la disamina, poi, sussiste tutta una serie di doverose attenzioni quale, per esempio, quella relativa alla "giusta logica retributiva", con volontà donativa integra e per nulla viziata, pur in presenza d'infermità di mente, e, spesso, con attestata lucida volontà di astrazione da tutto il resto della famiglia. Difatti, nel capitolo a cura di Nadia Bolognini e Antonio Prunas, lì dove elencano attentamente tutte le patologie neurologiche e psichiatriche che possono compromettere la capacità a testare, gli Autori, menzionando Fornari (2018¹), ricordano che per giudicare clinicamente la capacità di testare si adotta un criterio restrittivo e rigido: la regola è costituita dalla capacità, mentre l'eccezione è rappresentata dall'incapacità. Pertanto, il focus dell'accertamento non sarà tanto sulla semplicistica determinazione della presenza di una patologia, e nemmeno si può limitare ad una generica stima dell'entità e della gravità della malattia, quanto sulla dimostrazione dell'influenza che tale malattia ha avuto nell'impedire al soggetto una valutazione adeguata e

¹ U. Fornari (2018). *Trattato di psichiatria forense* (7ª ed.). Roma: UTET Giuridica.

congrua dei propri atti e l'espressione conseguente di una libera autodeterminazione. Si vedano, a titolo di mera speculazione scientifica, le note giurisprudenziali in tema di riconosciuta volontà donativa pur in presenza d'infermità, per la succitata "giusta logica retributiva":

[...] Con questo non si vuol certamente escludere (e sarebbe ingenuo farlo) che negli ultimi anni della sua vita questi abbiano stretto i rapporti con il ricco zio in maniera interessata, e forse proprio allo scopo di guadagnarsene una maggiore considerazione in vista della sua futura successione, ma una cosa è agire in maniera furba e forse anche moralmente odiosa (e comunque, occorre dirlo, neanche di questo vi è prova alcuna nel processo), un'altra è approfittarsi della debolezza di un uomo anziano, prossimo alla morte, coartandone la volontà [Questi] ha deciso di cambiare le disposizioni e lo ha fatto in maniera che, a parer di questo Giudice, rispecchia appieno la logica di ogni sua azione: sarà infatti volitivo, adeguato e non sprovveduto: nominerà sua erede universale la nipote che di fatto gli è stata maggiormente accanto nella sua vita, assicurandosi al contempo cure ed assistenza gratuite (e dunque predisponendo quelle cautele a lui sempre care) con un *modus testamentario* risolutivo in capo alla stessa; assegnerà, in ogni caso, a tutti i nipoti che lo hanno frequentato in vita un legato, certamente non ingeneroso, e dunque innegabilmente adeguato a quanto ricevuto da loro in vita, estromettendo i soli C., che per quanto ne dicano, non vedeva se non in sporadiche occasioni (Ufficio indagini preliminari, Napoli, sez. XXI, sent. 5/12/2020 – Tribunale di Ivrea, sent. 28.08.2013).

Dello stesso tenore, come altre, è anche: Cass. pen. sez. II, sent. (ud. 18/01/2017) 8/2/2017, n. 5794.

Degni di particolare apprezzamento sono, quindi, il già menzionato capitolo 3, a cura di Nadia Bolognini e Antonio Prunas, e il 4 a cura di Nadia Bolognini e Stefano Zago sulla valutazione della capacità di disporre per testamento. In questi due capitoli, la fa da padrone l'elemento tecnico-scientifico proprio della valutazione peritale con le sue varianti fenomenologiche relative alle patologie di pertinenza medica, neurologica e/o psichiatrica, sia in ambito civilistico che penale, sia *intra vitam* che *post mortem*. Il concetto di ricerca di assoluta incapacità a testare, poi, ha rappresentato un argomento sempre condiviso e ritenuto certo nelle sue valutazioni, ma che molto spesso ha rappresentato un alone di indefinibilità.

Difatti, al proposito, non potendo restare aderenti alle ormai obsolete acquisizioni, anche la giurisprudenza più avanzata ha ben recepito le valutazioni medico-legali essenziali per potersi esprimere in termini prudenti e di più attente valutazioni:

In definitiva, può dirsi che la giurisprudenza di legittimità ha indicato alcune precise coordinate da seguire per decidere in ordine ad un'impugnazione del testamento per incapacità naturale [...] Per comprendere con più precisione quale fosse il grado di decadimento psichico della T. all'epoca della formazione del contestato testamento è ben possibile utilizzare uno dei più noti e accreditati sistemi di stadiazione della malattia di A., la *Global Deterioration Scale* (GDS) di Barry Reisberg, strumento di valutazione globale della gravità del deterioramento cognitivo ideato con l'intento di monitorare nel tempo il decorso della malattia. Consta di stadi distinti in sette livelli di gravità crescente di deterioramento cognitivo (da "nessun declino" a "declino molto severo"), secondo questo schema nel

quale è riportata la descrizione clinica dei vari stadi da stadio 1 “nessun declino”, a stadio 2 “declino molto lieve”, stadio 3 “declino lieve”, stadio 4 “declino moderato”, stadio 5 “declino moderatamente severo”, stadio 6 “declino severo”, stadio 7 “declino molto severo”. Ogni stadio esige una rigorosa valutazione della singola fenomenologia clinica. Per l’annullabilità di un testamento, atto (concettualmente elementare) che implica attività mentali semplici ed oltretutto elementari, si adotta un criterio estremamente restrittivo e rigido (Tribunale di Roma, sez. VIII, sent., 17/3/2018, Pres. Di Salvo).

Ecco che, se trattasi di esame *intra vitam*, non possiamo prescindere da un idoneo esame psichico, con un’attenta valutazione delle facoltà psichiche quali l’attenzione, la percezione, la coscienza, il pensiero, la critica, il ragionamento, la memoria, l’intelligenza, l’affettività, l’istintualità, la volontà, non dimenticando la necessità di valutare tali facoltà psichiche relativamente al momento in cui viene redatto il testamento che, non scordiamocelo, potrebbe essere di lucido intervallo o, nel caso opposto, di compromessa capacità di testare con inversione dell’onere della prova a seconda di chi promuove l’azione. La ricostruzione psicobiografica non può prescindere, poi, dalla disamina dei reali contrasti e/o dai reali rapporti affettivi con questo o quel familiare, unitamente alla coerenza logica delle scelte donative e ai rapporti psicosociali conflittuali, allo stile di vita e al quadro storico-esistenziale.

Considerando, poi, i criteri standardizzati di valutazione relativi alla diagnostica della “deficienza psichica” dell’art. 643 c.p. (“Circonvenzione di incapace”), riportiamo le alterazioni dell’“autonomia funzionale dell’Io” tanto care agli psichiatri forensi. Le funzioni psichiche sono:

(a) le *funzioni cognitive*, ossia la percezione obiettiva e precisa della situazione endogena o esogena relativa al soggetto; (b) le *funzioni organizzative*, ovverosia l’analisi, la comprensione e le attribuzioni di significato allo stimolo, (c) le *funzioni previsionali*, cioè progettazione, previsione e valutazione delle possibili conseguenze delle azioni; (d) le *funzioni decisionali*, ovverosia la scelta volontaria di adeguamento, evitamento o rifiuto nei confronti della situazione; (e) le *funzioni esecutive*, che comportano l’emissione della risposta scelta in funzione dell’obiettivo preposto in quella situazione relazionale. Le possibilità di manifestare comportamenti adeguati e congrui a quelle che sono le esigenze ambientali di quel contesto relazionale sono funzione dell’integrità di questi sistemi e si ritiene che ogni alterazione di questo insieme di infrastrutture infici la capacità di esercitare; quindi, una piena e consapevole attività decisionale e volizionale” (Fornari, 2021²).

Per la diagnosi di circonvenzione va messa in atto la assolutamente indispensabile valutazione delle nozioni di “induzione”, “abuso” e “riconoscibilità”. L’abuso deve consistere in un’azione fraudolenta in rapporto diretto e consequenziale con le condizioni di mente della vittima, il tutto processualmente accertato. Il dubbio sulla relativa esistenza esclude il reato. Un esempio di induzione, abuso e palese riconoscibilità ci è fornito dalla seguente nota giurisprudenziale:

² U. Fornari (2021). *Trattato di psichiatria forense* (8ª ed.). Roma: UTET Giuridica.

Risponde del reato di circonvenzione di persone incapaci ex art. 643 c.p. il sedicente mago che, approfittando dello stato di infermità e deficienza psichica della vittima, la induce a versarle una somma di denaro per liberarla da fenomeni satanici (Cass. pen. sez. II, 2/2/2018, n. 13968 “Circonvenzioni d’incapaci”; cfr. *Famiglia e Diritto*, 2018, 7, 707).

Un capitolo sull’analisi della scrittura nel testamento non poteva dimostrarsi, poi, disertore in un volume sulla capacità di disporre per testamento e, come in vario modo commentato da Maurizio Balestrino, si presenterà meritevole di più ampio approfondimento, basti pensare alla fiorente messe di contributi delle note giurisprudenziali sia in sede civile che in quella penale, tanto sul “falso grafico” che sulla “capacità di intendere e di volere evinta dalla grafia esaminata post mortem” e riferita al momento della redazione dell’atto. A titolo esemplificativo, si richiamano soltanto alcune delle ultime note giurisprudenziali sul falso grafico e sul relativo metodo da adottare aderenti al concetto di “perizia grafica relativa al falso grafico sulla scorta dell’impronta grafica dello psichismo individuale”, secondo la giurisprudenza corrente dal 1949 al 2018: Tribunale di Saluzzo, sent. 1/7/1949; Cass. pen., sent. 23/12/1959; Cass. pen. sez. V, sent. 27/1/1984, n. 774; Tribunale di Bari, sent. 1/7/1986; Cass. sez. V, sent. 29/11/1990, n. 15852; Tribunale pen. di Taranto, sent. 20/6/1996, n. 644; App. Roma sez. III, sent. 18/9/2007; Cass. civile sez. II, sent. 9/5/2014, n. 10187; Cass. pen. sez. II, sent. (ud. 17/1/2017) 2/2/2017, n. 4951 (metodo di indagine grafologico); Cass. civ. sez. III, sent. 24/10/2017, n. 25085; Tribunale di Napoli sez. X, sent. 13/3/2018 (tutte si esprimono sull’idoneo metodo di indagine grafologica e ratificano l’utilizzo dei segni coattivi).

Analogamente a quanto avviene per le impronte digitali, dei piedi e delle corone dentarie, per le analisi chimiche dei tessuti e dei capelli, per le analisi delle vibrazioni sonore, delle parole, per le cicatrici, i tatuaggi, gli esami sul DNA, ecc. (che possono fornirci “certezza identificatoria” unicamente in presenza di un ben preciso concorso di segni), affinché si possa parlare di “paternità grafica” è necessario che vi siano da quattro a sei “segni grafici coattivi” patognomonicamente personalizzanti la grafia in esame, che sfuggono alla sfera cosciente e quindi anche al più abile simulatore, personalizzanti la grafia, che quando e se ripetuti possono essere in grado di attribuire “con certezza” la paternità grafica di un individuo. A tale orientamento, consolidato ormai da decenni, soltanto più recentemente nel corso del varo delle norme di certificazione dell’UNI per la qualifica di criminalista esperto in grafologia forense abbiamo contemperato in commissione l’integrazione dei criteri dell’ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes), utilizzati da più polizie internazionali. Analogamente, si rimanda ad alcune ultime note sulla valutazione della capacità a testare dalla grafia stessa della scheda testamentaria (Mastronardi 2010³, 2018⁴) e a Tribunale civ. di Pordenone, sent. 14/7/78, dep. 2/9/1978, n. 469/78

³ V. Mastronardi (2010). Indagini grafologiche. In V. Volterra, *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica* (pp. 135 e segg.). Milano: Elsevier Masson.

⁴ V. Mastronardi (2018). Rassegna giurisprudenziale in merito alla psicografologia e capacità a

(Dura... O. contro Trive... M. + 1; Pres. Miraglia, Rel. Casucci) , in tema di “non capacità a testare ed esame psicografico”. Quindi,

[per] stabilire lo stato di consapevolezza [e quindi di capacità a testare] si deve esaminare l'esistenza di: (1) alterazione della grandezza delle lettere; (2) esistenza di snervatezza, scoordinamento grafico e dissolvenza delle lettere con perdita della propria identità grafica; (3) commistione di lettere dovuta a confusione; (4) presenza di eventuali segni di agitazione psiconervosa e di conseguente euforia; (5) ed altri segni patognomonici” (Mastronardi, Bidoli e Calderaro 2010⁵).

Altre sentenze:

Tribunale civ. di Pordenone, sent. 15/12/1986 (dep. il 7/4/1987), n. 251/87 (Glorial... A. contro Sala... A + 2; Pres. Miraglia, Rel. Fontana), in tema di “non nullità della scheda testamentaria e perizia psicografologica”; Tribunale civ. di Treviso sez. I, sent. 25/6/87 (Visen... L. + 3 c/o parrocchia del Duomo di Motta di Livenza; Pres. Toso, Rel. Pedoja), in tema di “annullamento di testamento olografo dall'esame psicografico”.

Tribunale di Genova sez. I, sent. 11/8/2009 (R.G. 421/2005), in materia di “consulente tecnico, custode ed altri ausiliari del giudice”:

[...] il contenuto letterale e/o modalità scritte del legato esprimono una situazione psichica ed intellettuale di massima confusione in quanto il *de cuius*, per stendere un breve grafismo di un modesto bigliettino ha utilizzato ben tre penne diverse, ha errato nello scrivere il nome della beneficiaria, ha reso in buona parte illeggibile il terzo rigo, ha dovuto apporre vistosa cancellatura all'inizio del quarto rigo e soprattutto ha aggiunto una seconda contraddittoria data.

Tribunale di Roma sez. VIII, sent. 16/2/2011 (R.G. 76792 /2005), in materia di “impugnazione di testamento”. Tribunale di Roma sez. VIII, sent. 14/7/2012 (R.G. 75541/2004), in materia di “successione, impugnazione testamento olografo; annullamento testamento per incapacità naturale; rendiconto” (vengono utilizzate le prove del processo penale a carico della convenuta per circonvenzione, incluse le consulenze grafologiche):

Ed invero, nella scheda testamentaria di cui si controverte vengono in evidenza l'alterazione della grandezza delle lettere (alcune parole sono scritte in parte in maiuscolo e in parte in carattere minuscolo), il totale scoordinamento grafico, l'omissione di lettere all'interno delle parole, la scrittura fortemente tremolante e degradata, al di là delle fisiologiche conseguenze dell'invecchiamento, la incapacità di tenuta del rigo in relazione alla

testare evinta dalla grafia. Stato dell'arte scientifico, relativamente alle indagini in tema di alterazioni psicofisiche e scrittura. *Rivista di Psicopatologia Forense, Medicina Legale Criminologia*, 23,(1), 61-65.

⁵ V. Mastronardi, S.A. Bidoli e M. Calderaro (2010). *Grafologia giudiziaria e psicopatologia forense. Metodologia di indagine nel falso grafico e la capacità di intendere e di volere dalla grafia. Giurisprudenza*. Milano: Giuffrè.

singola parola, la sovrapposizione di parole. Tutti questi elementi inducono nell'interprete il dubbio circa la capacità della scrivente di avere piena ed effettiva consapevolezza del valore e del significato del documento sottoscritto. Il dubbio non è fugato, ma anzi rafforzato dalle ulteriori risultanze istruttorie di causa.

Cass. pen. sez. ii, sent. 18/6/2009 (ud. 26-05-2009), n. 2568 (in materia di circonvenzione d'incapaci, avverso la sentenza del 16/12/2005 della Corte di appello di Torino):

La compromissione delle facoltà mentali di un soggetto si traduce contemporaneamente nella perdita della capacità grafica. Nella perdita del coordinamento motorio oltre che ideomotorio [...] l'organizzazione delle frasi, la fluidità del pensiero espresso di getto, l'assenza di correzioni, hanno indotto il CTU ad escludere che quando le missive furono scritte la malattia mentale potesse essere in fase avanzata.

In definitiva, dalla disamina di ogni singolo capitolo e dal taglio scientifico-operativo conferito da tutti gli Autori, con la sua interessante *Testament Definition Scale* (TDS) e il *Testamentary Capacity Assessment Tool* (TCAT) per la valutazione della capacità di testare, intravedo la concreta possibilità che questo volume possa costituire una pietra miliare sia a livello giuridico che clinico-peritale nel delicato e sempre controverso argomento della capacità di disporre per testamento, e auguro ad esso la migliore fortuna.

Vincenzo Mastronardi
Sapienza Università di Roma
e Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT

L'incapacità a testare nel sistema giuridico della successione

Filippo Danovi, Serena Canestrelli e Marco Valerio Micale

1.1. Il testamento

La successione testamentaria costituisce per lo stesso ordinamento la modalità che si potrebbe definire “elettiva” per la regolazione dei rapporti patrimoniali (e anche non patrimoniali) *post mortem*.

Invero, sebbene il principio del c.d. *favor testamenti* sia stato in parte rivisitato dalla dottrina (Rescigno, 2010, pp. 639 ss.), non può comunque negarsi al testamento – che rappresenta il cardine su cui si articola la complessa disciplina normativa della successione testamentaria – un ruolo centrale nel sistema giuridico delle successioni per espressa previsione legislativa.

Se è vero, infatti, che ai sensi del primo comma dell'art. 457 c.c. l'eredità può devolversi tanto “per legge” quanto “per testamento”, nondimeno nel secondo comma della medesima disposizione normativa non può non scorgersi una posizione di residualità per la successione legittima, giacché tale modalità di devoluzione ereditaria opera solamente “quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”.

Ancor più di quanto accade in materia contrattuale, dunque, il legislatore tende non soltanto a riconoscere il ruolo dell'autonomia privata – che nel testamento trova espressione – nella regolazione dei rapporti giuridici civilistici *post mortem*, ma anche in qualche modo a privilegiare tale ruolo rispetto alla legge (quanto meno sul piano dinamico-positivo), la quale assume così una funzione suppletiva qualora tale autonomia non sia stata manifestata, ovvero si ponga in contrasto con principi ritenuti inderogabili dall'ordinamento.

Peraltro, la centralità del ruolo assunto dal testamento nel sistema successorio non si esaurisce nella sola opzione normativa, ma si coglie – forse con ancor maggior evidenza, quanto meno sul piano applicativo – nell'ampiezza e nella peculiarità delle problematiche che dall'atto testamentario scaturiscono anche a livello multidisciplinare, sotto il profilo sia formale che sostanziale.

L'esame di pochi altri atti coinvolge, infatti, competenze tecniche tanto diverse e complesse quanto il testamento.

Al riguardo, basti pensare alle indagini grafologiche volte a verificare l'autenticità della scheda testamentaria o la sua collocazione temporale, ovvero all'analisi neurologica o neuropsichiatrica, psichiatrica o neuropsicologica con cui può risultare necessario valutare la capacità del testatore, o ancora all'esame contabile con cui può

essere ricostruita la complessiva consistenza patrimoniale del *de cuius* per la verifica delle attribuzioni disposte e della loro congruità rispetto ai principi della c.d. successione necessaria.

1.1.1. La centralità dell'elemento volitivo

Si tratta – peraltro – di ambiti di indagine tecnica che, per quanto settorialmente differenti (e che, come tali, debbono anche essere affidati a professionisti differenti), spesso si compenetrano e divengono tra loro complementari, in quanto sostanzialmente tutti accomunati dalla necessità di ricostruire l'effettiva volontà del testatore.

In questo senso, dunque, la multidisciplinarietà che caratterizza l'attività di indagine sulla scheda testamentaria e sul suo autore trova comunque la sua *ratio* nelle caratteristiche proprie del testamento sotto il profilo giuridico, tra le quali certamente spicca quella di essere un atto di volontà revocabile.

Pertanto, se l'esame dell'atto testamentario non può esaurirsi nell'analisi del solo istituto giuridico, nondimeno tale esame deve necessariamente prendere le mosse da un'analisi giuridica del testamento, giacché – come detto – le sfaccettate problematiche che l'atto testamentario reca con sé dipendono o comunque sono direttamente influenzate dalla caratterizzazione che ne opera l'ordinamento.

In particolare, il primo comma dell'art. 587 c.c. – con formulazione pressoché analoga a quella contenuta nel codice civile del 1865 – definisce il testamento “un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.

Come osservato in dottrina, la definizione di testamento offerta dal legislatore pone quindi “in evidenza una serie di nodi concettuali: l'unicità dello strumento; la centralità della volontà del testatore; la causa di morte; il contenuto (quanto meno) essenzialmente dispositivo-attributivo; e, quale conseguenza ultima, la natura negoziale o, almeno latamente negoziale, dell'atto” (Masucci, 2008, pp. 7-8).

In effetti – in termini generali – il testamento è il solo atto (*rectius*, atto negoziale), riconosciuto dall'ordinamento, con il quale può essere validamente espressa una volontà privata produttiva di effetti giuridicamente vincolante a seguito della morte del suo autore.

1.1.2. La tipicità del testamento quale atto *mortis causa*

Il testamento è dunque, innanzitutto, un atto tipico (per non dire esclusivo), essendo la sola modalità espressiva formalizzata dal legislatore con cui possa essere validamente espressa una volontà *mortis causa*.

Ciò non significa che non esistano altri atti giuridicamente rilevanti destinati a spiegare i propri effetti successivamente alla morte del proprio autore, ma in tali atti l'evento esiziale assume un ruolo accessorio o accidentale all'interno dell'atto negoziale, senza tuttavia assurgere a causa di questo.

Nella prassi si rinvencono così negozi giuridici diversi nei quali l'evento morte – pur rilevando quale termine o condizione per garantire in concreto al negozio di produrre effetti giuridici – non si sovrappone alla causa, che resta distinta e autonoma rispetto al

decesso dell'autore, sicché ad essi non può essere attribuita natura testamentaria (basti pensare all'assicurazione sulla vita, nella quale il diritto del terzo alla prestazione viene acquisito già al momento della stipulazione del contratto e, in particolare, della sua designazione quale beneficiario; la morte del contraente rileva, dunque, solamente ai fini dell'esigibilità di tale prestazione e non della genesi del relativo diritto).

Del resto, proprio la "causa di morte" che connota il testamento secondo la stessa definizione legislativa accentua la centralità assunta dall'elemento volitivo nell'atto testamentario e in qualche modo lo caratterizza anche nei presidi che l'ordinamento pone a garanzia della sua espressione, nel senso che proprio dall'attitudine del testamento di generare posizioni giuridiche soggettive solo a seguito della morte del suo autore discende una serie di caratteristiche volte a tutelare e rendere effettiva la volontà del testatore.

1.1.3. L'unilateralità, l'unipersonalità e la non recettizietà del testamento

Come ben si evince dall'art. 458 c.c. – che sanziona con la nullità "ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione" nonché "ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi" – e dall'art. 589 c.c. – il quale vieta che più persone possano testare "nel medesimo atto" –, il legislatore prevede così che il testamento possa essere solamente un atto unilaterale e unipersonale (anzi – come si suole dire – "personalissimo").

Da una parte, infatti, viene espressamente impedita qualsiasi pattuizione di natura contrattuale in funzione successoria; dall'altra, il legislatore inibisce la possibilità di redazione collettiva del documento, con l'ulteriore conseguenza della impossibilità di delegare l'atto e della insostituibilità della volontà del testatore con quella di terzi, giacché il combinato disposto degli artt. 631 e 632 c.c. consente solo una limitata possibilità di integrazione della volontà del *de cuius* da parte di soggetti diversi, che risulta ammissibile solamente ove il testatore abbia comunque predeterminato i criteri di individuazione dell'erede o del legatario, nonché dell'oggetto del legato (ciò che – tra l'altro – induce a rifuggire quelle tesi che tendono a enfatizzare oltremodo la c.d. volontà presunta del testatore).

Inoltre, proprio nella finalità *mortis causa* della volontà testamentaria, può rivenirsi la *ratio* legislativa che caratterizza il testamento quale atto non recettizio (posto che questo produce effetti al momento della morte del testatore, a prescindere dalla sua comunicazione a terzi) e – soprattutto – revocabile.

1.1.4. La revocabilità del testamento

La revocabilità è così intimamente legata all'atto testamentario da essere innanzitutto espressamente evidenziata nella stessa definizione normativa di cui all'art. 587 c.c., il quale – come visto – individua innanzitutto nel testamento un "atto revocabile".

La facoltà di revocare l'atto in qualsiasi momento rappresenta un irrinunciabile presidio posto dall'ordinamento al fine di tutelare l'autonomia e la libertà volitiva del testatore, giacché la volontà di quest'ultimo può mutare sino all'ultimo istante

di vita, sia in termini ablativi (attraverso cioè la soppressione di tutte o di alcune delle disposizioni contenute nel testamento precedentemente redatto), sia in termini modificativi (ossia tramite l'espressione di una volontà volta a variare o sostituire il contenuto di alcune delle disposizioni del precedente testamento).

L'essenzialità che la facoltà di revoca deve assumere in ambito testamentario è talmente avvertita dal legislatore che nell'impianto codicistico non solo viene espressamente prevista l'irrinunciabilità di tale facoltà e l'inefficacia di ogni clausola o condizione volta ad escluderla (art. 679 c.c.), ma è altresì tipizzata e disciplinata tutta una serie di ipotesi di revoca (artt. 680 ss. c.c.).

Ai fini della presente trattazione risulterebbe superfluo un compiuto esame di tali ipotesi (revocazione espressa e tacita, revocazione della revocazione, distruzione del testamento, revocazione per sopravvenienza di figli, ecc.), ma giova comunque evidenziare che la tipizzazione operata a livello normativo non deve essere intesa come sostitutiva della volontà del testatore, bensì quale ausilio ermeneutico nella valutazione delle ipotesi che potrebbero risultare dubbie (basti pensare che anche la revocazione per sopravvenienza di figli opera di diritto solamente ove il testatore non "abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti di essi"). In dette ipotesi, dunque, il problema della *quaestio voluntatis* viene risolto *ab origine* sul piano normativo, nel senso che – ove la volontà del testatore risulti dubbia – troveranno diretta applicazione le norme codicistiche volte a dirimere eventuali perplessità ermeneutiche sull'attitudine e sull'estensione revocatoria della volontà del *de cuius*.

1.1.5. Il testamento quale atto a contenuto essenzialmente patrimoniale

La revocabilità del testamento, inoltre, si ricollega anche al contenuto (essenzialmente) distributivo dell'atto.

Invero, la volontà già espressa può mutare (e dunque essere revocata) sia per motivazioni meramente soggettive afferenti alla sfera personale del testatore, sia per ragioni oggettive concernenti la sfera patrimoniale di quest'ultimo, posto che una diversa consistenza dell'asse ereditario da devolvere potrebbe imporre al testatore di modificare le disposizioni precedentemente formalizzate nell'atto testamentario.

Come si può infatti dedurre dal primo comma dell'art. 587 c.c. e anche dal disposto dell'art. 588 c.c., con l'atto testamentario il testatore dispone sostanzialmente di "beni" e li devolve – pur entro i limiti previsti dalla legge – secondo le sue volontà, sicché anche a livello normativo viene certamente enfatizzata la funzione attributivo-patrimoniale dell'atto, che ne costituisce il contenuto tipico.

Nondimeno, la tipicità del contenuto patrimoniale del testamento non si traduce anche in un suo preteso carattere necessario, giacché il testamento può contenere anche disposizioni di natura non patrimoniale, sebbene queste sembrino comunque assumere una rilevanza in qualche modo residuale all'interno dell'impianto codicistico.

1.1.6. Le disposizioni testamentarie non patrimoniali

La definizione di testamento contenuta nell'art. 587 c.c. tratta infatti delle disposizioni testamentarie non patrimoniali in modo non organico e tramite una mera

precisazione contenuta nel secondo comma di tale disposizione, secondo cui “le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale”.

Tale norma, dunque, se – da una parte – consente di affermare con certezza che il testamento può validamente contenere (in tutto o in parte) le disposizioni di natura non patrimoniale consentite dalla legge, dall'altra non risolve una serie di questioni che vengono poste – sul piano concettuale – da alcune disposizioni non patrimoniali che la legge ammette siano contenute in atti aventi la caratteristiche (quanto meno formali) del testamento.

Senza pretesa di completezza, si pensi ad esempio alla dichiarazione confessoria che, ai sensi dell'art. 2735, 1° comma, c.c., “se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice”, così inducendo a soffermare l'attenzione anche sul possibile contenuto rappresentativo che la scheda testamentaria può assumere (e non già dunque sulla sua dimensione di atto volontario e negoziabile) e, quale dichiarazione di scienza, acquisire quella portata confessoria di stampo puramente processuale, pur se nella ridotta valenza di prova liberamente valutabile.

O ancora, ipotesi che assume una maggiore rilevanza dal punto di vista sistematico, si pensi al riconoscimento del figlio naturale, che l'art. 254 c.c. ammette specificamente possa essere compiuta attraverso un testamento.

Ora, non solo il successivo art. 256 c.c. precisa che tale riconoscimento sia irrevocabile (derogando così evidentemente al generale principio di revocabilità dell'atto testamentario esaminato *supra*), ma – ai sensi del quinto comma dell'art. 250 c.c. – il riconoscimento può essere compiuto anche dall'infrasedicenne, sebbene l'art. 591 c.c. (su cui si tornerà ampiamente *infra*) preveda che la capacità a testare si consegua solamente al raggiungimento della maggiore età.

Si tratta di scostamenti certamente significativi rispetto ai “comuni” principi e requisiti in materia testamentaria sinora analizzati e che potrebbero indurre a dubitare della possibilità di ricondurre il testamento a un modello concettualmente unitario.

1.1.7. Il problema della natura giuridica del testamento

Tali dubbi, in effetti, scontano la difficile qualificazione attribuibile all'atto testamentario, che ha suscitato un lungo e acceso dibattito dottrinario sulla natura del testamento quale negozio giuridico, ossia quale atto espressivo della volontà privata – riconosciuto dalla legge – con cui si intendono produrre effetti giuridici, che si sostanziano nella costituzione, modificazione o estinzione di situazioni giuridiche meritevoli di tutela secondo l'ordinamento.

Sebbene un approfondito esame delle diverse teorie che si sono sviluppate in ordine alla natura del testamento esuli dallo scopo più propriamente pratico-applicativo della presente trattazione, nondimeno neppure in questa sede può del tutto prescindere da qualche breve considerazione sulla qualificazione giuridica del testamento e ciò non tanto a fini di (sola) completezza espositiva, ma poiché da tale qualificazione teorica possono comunque discendere delle conseguenze rilevanti anche sul piano applicativo (si pensi alle norme codicistiche in tema di interpretazione del contratto,

che troverebbero applicazione – pur con i necessari adattamenti – ove si intendesse privilegiare la natura negoziale del testamento).

Come detto, la sussunzione del testamento all'interno della categoria dogmatico-scientifica del negozio giuridico è connotata da diverse criticità che nascono soprattutto dalle peculiarità proprie dell'atto testamentario, le quali tendono a discostarlo sotto plurimi aspetti dal contratto, modello certamente elettivo di negozio giuridico (Irti, 1967, pp. 151 ss.).

Né tali difficoltà vengono risolte dalla definizione normativa contenuta nell'art. 587 c.c., giacché la generica identificazione del testamento in un "atto" può valere tanto ad assimilare il testamento al materiale documento redatto conformemente ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, quanto ad accostare concettualmente il testamento a un negozio giuridico con il quale viene posto il regolamento successorio del suo autore.

Piuttosto, a favore della configurabilità del testamento quale negozio giuridico sembra deporre – a livello normativo – il riferimento alla successione ereditaria contenuto nella Costituzione al quarto comma dell'art. 42, che sistematicamente è collocato nel titolo dedicato ai rapporti economici e, segnatamente, tra le garanzie a tutela della proprietà.

Peraltro, neppure il riferimento costituzionale – essendo, appunto, destinato ai "rapporti economici" – scioglie del tutto i dubbi relativi alla qualificazione del testamento quale negozio giuridico rispetto ad alcune disposizioni di carattere non patrimoniale, che – come visto – pure possono essere inserite nel testamento.

Più che alla natura del testamento in sé, è dunque alla natura delle disposizioni contenute all'interno dell'atto testamentario che bisogna guardare, nel senso che il testamento può contenere sia disposizioni (patrimoniali e non patrimoniali) di natura negoziale sia disposizioni di natura non negoziale.

1.1.8. Il testamento quale atto volontario tipico a contenuto essenzialmente negoziale

Se così è, optare in via definitiva per una soluzione al problema della qualificazione del testamento secondo gli schemi tradizionali appare non pienamente soddisfacente, in quanto la sussunzione del testamento all'interno della tradizionale categoria del negozio giuridico non risulta comunque convincente (Galgano, 1988, p. 515), posto che le diverse tipologie di disposizioni testamentarie ammesse dall'ordinamento e le peculiarità proprie dell'atto testamentario ne condizionano in qualche modo la natura e ostano a una categorizzazione precostituita, sicché più che quale negozio giuridico, potrebbe forse essere più corretto indicare il testamento quale atto volontario tipico (Tamburrino, 1992, p. 503) a contenuto essenzialmente negoziale, nel quale può scorgersi una "sensibilità e un'attenzione del legislatore, più acuta e più viva di quanto non avvenga nel regime dei contratti, per la volontà individuale espressa nell'atto" (Rescigno, 1991, p. 91).

In questo senso sembra essersi ormai da tempo orientata anche la giurisprudenza di legittimità, la quale – con riferimento al tema dell'interpretazione del testamento, che, come detto, dalla diversa qualificazione della natura testamentaria è

necessariamente influenzata – ha osservato che sebbene al testamento possano applicarsi le norme sull'interpretazione del contratto, queste debbono comunque essere adattate alla peculiare fattispecie negoziale testamentaria, la quale rispetto al contratto (e al negozio giuridico in generale) è caratterizzata da una più penetrante ricerca della volontà del testatore (così, da ultimo, Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 2019, n. 26486, che richiama il proprio consolidato orientamento sul tema).

Del resto, la maggior valorizzazione del profilo volontaristico che connota l'atto testamentario rispetto anche alla materia contrattuale non si esaurisce ai soli profili sostanziali sin qui esaminati e a quelli che saranno trattati *infra*, ma caratterizza anche i requisiti formali dell'atto, i quali appaiono posti dal legislatore a tutela dell'espressione di volontà del testatore, non potendo più quest'ultimo – nel momento in cui il testamento inizia a spiegare i propri effetti – confermare o precisare tale volontà.

Il testamento è dunque un atto non soltanto tipico, ma altresì formale.

1.1.9. Le forme testamentarie ordinarie

A livello codicistico vengono distinte le forme ordinarie di testamento da quelle speciali.

Nell'alveo delle prime si collocano il testamento olografo e il testamento per atto di notaio (pubblico o segreto).

Il testamento olografo rappresenta la forma testamentaria certamente più comune nella prassi e attorno alla quale si sviluppano le maggiori problematiche anche in ambito giudiziario, specie per quanto concerne la genuinità materiale e concettuale della scheda testamentaria, giacché l'assenza di un intervento da parte di un terzo qualificato (quale il notaio) nel procedimento di redazione dell'atto testamentario rende il testamento olografo maggiormente suscettibile di censure sia rispetto alla sua paternità (indubitabile – invece – nel testamento per atto notarile, salvo il residuale caso di falso commesso dal pubblico ufficiale), sia in relazione al procedimento di formazione della volontà del suo autore (nel testamento per atto notarile, l'intervento del notaio – sebbene non garantisca la libertà volitiva del testatore e la piena consapevolezza degli effetti dell'atto – pone comunque un certo filtro rispetto a condizionamenti e turbamenti della volontà sia interni, quali eventuali condizioni patologiche del testatore, sia esterni, quali possibili condotte captatorie da parte di terzi).

Oltre che dall'olografia, cioè dall'integrale redazione manoscritta del documento da parte del suo autore, il testamento olografo è necessariamente caratterizzato dall'apposizione della data e della sottoscrizione del testatore, quest'ultima non sostituibile con alcun altro elemento che possa anche far presumere la riferibilità della scheda al suo autore.

Seppure sia normativamente assoggettato a forme particolarmente rigide (basti pensare all'olografia, che costituisce un *unicum* nel sistema civilistico), il testamento olografo si caratterizza per l'immediatezza, posto che proprio l'assenza di interventi da parte di soggetti diversi dal testatore consente a quest'ultimo di manifestare la propria volontà in qualsiasi momento ed in modo anche estemporaneo. Peraltro, tale forma non solo non assicura alcun preliminare vaglio di conformità delle disposizioni testamentarie alle norme di legge in materia successoria nonché la riferibilità dell'atto

al suo autore, ma non garantisce neppure la conservazione dell'atto (affidata a una differente e specifica cura dello stesso testatore), finalità che sono invece garantite dal testamento per atto notarile.

Il testamento per atto di notaio può essere pubblico – ossia ricevuto da un notaio alla presenza di due testimoni (quattro in caso di testatore non alfabetizzato), il quale ne cura anche la materiale redazione “riducendo per iscritto la volontà del testatore” – oppure segreto, redatto cioè direttamente dal testatore (o persino da un terzo) che deve sottoscriverlo e consegnarlo personalmente al notaio, che tramite un apposito procedimento documentale ne garantisce la riferibilità al suo autore. Similmente avviene per il c.d. testamento internazionale, che – sebbene estraneo al dettato del codice civile – costituisce ormai a tutti gli effetti un'ulteriore riconosciuta e valida forma testamentaria, essendo stata introdotta nell'ordinamento nazionale con la legge n. 387 del 29 novembre 1990, con la quale l'Italia ha aderito alla Convenzione di Washington del 1973 istitutiva della legge uniforme sulla forma del testamento internazionale.

1.1.10. Le forme testamentarie speciali

Accanto alle forme ordinarie, l'impianto codicistico prevede poi delle forme testamentarie speciali e in definitiva del tutto residuali, in quanto necessariamente collegate ad alcune particolari (*rectius*, eccezionali) circostanze di luogo o tempo, ovvero al contesto entro cui il testatore è chiamato a operare.

Si tratta dei testamenti di cui all'art. 609 c.c. redatti in luoghi soggetti a malattie contagiose, a calamità pubbliche o in occasione di un infortunio; dei testamenti a bordo di navi o aeromobili previsti rispettivamente dagli artt. 611 e 616 c.c.; dei testamenti di militari o di soggetti al seguito delle forze armate di cui all'art. 617 c.c.

In tali ipotesi risulta evidente come il ricorso alle forme ordinarie renderebbe impossibile o comunque particolarmente gravoso per il testatore manifestare la propria volontà *mortis causa*, sicché appare certamente opportuno che il legislatore abbia consentito in queste ipotesi (e solo in queste) di derogare alle comuni forme testamentarie per formalizzare le disposizioni di ultima volontà.

Peraltro, proprio la disciplina normativa relativa alle forme speciali di testamento consente ulteriormente di evidenziare come l'ordinamento ponga l'elemento volontaristico al centro del sistema successorio, poiché essa dimostra – ancora una volta – la necessità avvertita dal legislatore di tutelare la volontà *mortis causa* dei privati in qualsiasi contesto, garantendone la valida manifestazione anche in situazioni che si potrebbero ben definire estreme.

La centralità dell'elemento volontaristico, tuttavia, presuppone in concreto una valida capacità volitiva del testatore, giacché in assenza di tale capacità non può esservi consapevolezza dell'atto (oltre che dei relativi effetti), e in assenza di consapevolezza non può essere espressa alcuna valida volontà. La valutazione in concreto dell'atto testamentario e delle singole disposizioni che lo compongono non può quindi prescindere dall'esame sulla capacità del testatore di manifestare consapevolmente e liberamente la propria volontà *mortis causa* che quelle stesse disposizioni esprimono.